FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Consiglio Federale

- Vista la decisione dell'11 luglio 2018, n. 27249, adottata dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito al procedimento I812, avente ad oggetto la disciplina federale concernente l'accesso e la formazione delle figure di Direttori Sportivi, Collaboratori della Gestione Sportiva, Osservatori Calcistici e Match Analyst;
- ritenuta la necessità di modificare la Parte IV - Attività di formazione di altre figure tecnico-sportive, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché il Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

in ottemperanza alla decisione dell'A.G.C.M n. 27249/2018, di approvare le modifiche alla Parte IV del Regolamento del Settore Tecnico, secondo il testo allegato sub A), e al Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi, secondo il testo allegato sub B).

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte IV **Attività di formazione di altre figure tecnico-sportive**	
Art. 55 **Osservatori calcistici** 1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare, a beneficio degli allenatori, corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero dei partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore.	**Art. 55** **Osservatori calcistici** 1. Gli Osservatori calcistici svolgono, per conto delle società professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione e lo scouting di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Osservatore calcistico. 3. I criteri per l'ammissione al corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico. 4. Gli "Osservatori Calcistici" che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.
Art. 56 **Match Analyst** 1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare, a beneficio degli allenatori, corsi per Match Analyst. 3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata, la quota di partecipazione e la quota di iscrizione all'Elenco, nonché il numero di partecipanti da ammettere, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal	**Art. 56** **Match Analyst** 1. I Match Analyst svolgono, per conto delle società, attività di analisi tecnico-tattiche, archiviazione digitale e raccolta di dati statistici di calciatori e squadre. 2. Il Settore Tecnico può organizzare corsi per Match Analyst. 3. I criteri per l'ammissione al Corso, la durata e la quota di partecipazione sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e pubblicati in un bando predisposto dal Presidente del Settore. Il superamento del corso risulterà dalla posizione anagrafica del singolo Tecnico.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Presidente del Settore.	4. I “Match Analyst” che abbiano superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, potranno tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.

ALL. B)

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 1	**Elenco Speciale dei Direttori Sportivi** **Art. 1**
1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. Nell'Elenco è compresa un'apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.	1. E' istituito, presso la F.I.G.C., l'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle NOIF, con l'ausilio dell'ufficio federale all'uopo preposto, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Elenco speciale.
2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..	2. È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale delle Licenze UEFA e con il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..
3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva svolge, per conto di Società e Associazioni Sportive della Lega Nazionale Dilettanti, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..	3. Il Collaboratore della Gestione Sportiva è una figura di cui possono avvalersi le società e le associazioni della Lega Nazionale Dilettanti, che svolge attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società o Associazione, ivi compresa la gestione dei rapporti aventi ad oggetto il tesseramento ed il trasferimento dei calciatori, nonché il tesseramento dei tecnici, nel rispetto delle norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..
Modalità e titoli per l'iscrizione **Art. 2**	**Modalità e titoli per l'iscrizione** **Art. 2**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.	1. L'iscrizione nell'Elenco Speciale, che comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C., ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11.
Art. 3 1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.. 2. I corsi per Direttori Sportivi, sono organizzati, di norma, con cadenza annuale dal Settore Tecnico. 3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi.	**Corsi ed esami per Direttori Sportivi** **Art. 3** 1. L'iscrizione dei Direttori Sportivi nell'Elenco Speciale consegue al rilascio del **relativo** diploma in esito ai corsi per Direttori Sportivi, banditi e organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C.**.** 1.bis. L'iscrizione nell'Elenco Speciale può essere richiesta anche da chi abbia conseguito specifico diploma ai sensi del comma 2bis del presente articolo, previo pagamento della tassa di iscrizione e ferme le verifiche del Settore Tecnico sulle competenze acquisite. L'iscrizione comporta l'assunzione dello status di tesserato della F.I.G.C. e ha luogo su specifica domanda redatta sui moduli appositamente predisposti, corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 11. 2. I corsi del Settore Tecnico per Direttori Sportivi sono organizzati, di norma, con cadenza annuale. 2bis. I corsi per Direttore Sportivo possono essere organizzati anche da Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da parte della Federazione. Le verifiche necessarie ai fini dell'iscrizione all'Elenco Speciale, saranno comunque effettuate in occasione di sessioni organizzate dal Settore Tecnico. 3. La Commissione Dirigenti e Collaboratori sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzati, nonché il Settore Tecnico e l'A.DI.SE., definisce il modello di bando per i corsi da Direttori Sportivi, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi organizzati in ambito federale.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 5. L'iscrizione dei Collaboratori della Gestione Sportiva nell'apposita Sezione dell'Elenco Speciale consegue al rilascio del diploma di abilitazione in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, con la collaborazione dell'A.DI.SE. e sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma di abilitazione sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico, con la collaborazione dell'A.DI.SE., individua il corpo docente per ciascun corso.	4. I bandi dei corsi prevedono la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione. 5. La registrazione quale Collaboratore della Gestione Sportiva presso la F.I.G.C. consegue al rilascio del relativo diploma in esito ai corsi. Il Settore Tecnico e la LND, sentito il parere della Commissione, all'inizio di ogni stagione sportiva definiscono il modello di bando ed i programmi dei corsi organizzati nell'ambito della F.I.G.C.. La Segreteria del Settore Tecnico provvede alla pubblicazione dei bandi. L'organizzazione e la gestione del corso, l'effettuazione degli esami finali e il rilascio del diploma sono di competenza della L.N.D. Il Settore Tecnico individua il corpo docente per ciascun corso.
Incompatibilità **Art. 4** 1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico. 2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva. 3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale o alla sezione dei collaboratori della gestione sportiva, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art. 1 del presente Regolamento da parte di	**Incompatibilità** **Art. 4** 1. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco Speciale sono incompatibili con la carica di sindaco di società sportiva, con qualunque carica o incarico procuratorio o di assistenza nell'interesse di calciatori o di società, nonché con l'attività di calciatore o di tesserato di altro ruolo federale, fatto salvo quanto previsto per il Direttore Sportivo, abilitato come Osservatore calcistico. 2. L'incompatibilità perdura per un anno dal giorno della cessazione dello status di cui al comma 1, fatta eccezione per i calciatori e gli allenatori per i quali cessa alla fine della stagione sportiva. 3. L'esercizio delle attività indicate all'art. 1.2 del presente Regolamento da parte di un tesserato, senza l'iscrizione all'Elenco speciale, comporta le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 4. L'esercizio, senza titolo, delle attività indicate all'art**.** 1.2 del presente Regolamento da parte di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.	soggetti non tesserati comporta, per costoro, il divieto a partecipare ai corsi e ad essere iscritti all'Elenco Speciale per un periodo da 1 a 3 anni. La Segreteria della Commissione comunicherà all'interessato la relativa decisione.
Commissione dell'Elenco Speciale **Art. 5** 1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle N.O.I.F., adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo. 2. La Commissione: a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale; b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso; c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4; d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale. 3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.	**Commissione dell'Elenco Speciale** **Art. 5** 1. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, di cui all'art. 11 quinquies delle N.O.I.F., provvede alla tenuta dell'Elenco speciale e adotta i provvedimenti concernenti gli iscritti. La Commissione, con l'ausilio dell'Ufficio federale all'uopo preposto, provvede altresì, sussistendo i requisiti di cui all'art. 11, alla registrazione dei Collaboratori della Gestione Sportiva. 2. La Commissione**,** inoltre: a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale; b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso; c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4; d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale. 3. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.
Doveri del Direttore Sportivo **Art. 6** 1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a	**Doveri del Direttore Sportivo** **Art. 6** 1. Lo svolgimento dell'attività di Direttore sportivo deve risultare da contratto, ovvero, relativamente ai Collaboratori della Gestione Sportiva dall'atto di tesseramento per la società o per l'associazione dilettantistica, che una delle parti interessate deve depositare o inviare, a

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. 2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento. 3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Comitato o alla Divisione competente.	mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento in triplice copia sottoscritta in originale presso la Lega o Comitato di competenza, che provvede a trasmetterne una copia alla F.I.G.C. – Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. 2. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la Società sportiva ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di ricezione risultante dal visto per deposito ovvero dall'avviso postale di ricevimento. 3. Il rapporto tra Collaboratore della Gestione Sportiva e Società o Associazione Sportiva, operanti nella L.N.D., ha efficacia nell'Ordinamento Federale dalla data di invio dell'atto di tesseramento al Dipartimento, Comitato o alla Divisione competente.
Art. 7 1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi. 2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione. 3. L'iscritto nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi deve osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.	**Disciplina della concorrenza** **Art. 7** 1. Il Direttore Sportivo che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto tale attività per una Società non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare altro contratto o intrattenere un rapporto avente ad oggetto attività che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, con altra Società, salvo quanto disposto dagli Accordi Collettivi. 2. Il Collaboratore della Gestione Sportiva, che abbia svolto le attività previste all'art. 1, comma 3, del presente Regolamento per Società o Associazione della L.N.D., non può svolgere, nella stessa stagione sportiva, le medesime attività per altra Società o Associazione. 3. Gli iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi e i Collaboratori della Gestione Sportiva devono osservare le norme e i Regolamenti federali improntando in ogni occasione il proprio operato a principi di correttezza e buona fede.
Divieti	**Divieti**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 8 1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. 2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi.	**Art. 8** 1. Le Società Sportive, per lo svolgimento delle attività di cui all'art.1 comma 2, devono avvalersi esclusivamente dell'opera delle persone iscritte nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. E' fatto divieto a tutti gli altri soggetti dell'Ordinamento Federale di intrattenere trattative o rapporti, in relazione a quanto previsto dall'art.1, comma 2, con la partecipazione o la collaborazione di soggetti non iscritti nell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi. 2. Le Società Sportive possono altresì far svolgere le attività di cui all'art. 1, comma 2, dai componenti degli organi statutari che abbiano il potere di rappresentare validamente e impegnare la Società nei confronti di terzi. 3. Le Società o Associazioni partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare soggetti con la qualifica di Collaboratore della gestione sportiva, affidando loro le mansioni previste nel presente Regolamento.
Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti **Art. 9** 1. L'iscritto all'Elenco Speciale ed alla Sezione prevista dal presente Regolamento è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, comma 2 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi	**Sanzioni disciplinari e relativi provvedimenti** **Art. 9** 1. L'iscritto all'Elenco Speciale è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 1bis. Il Collaboratore della Gestione Sportiva iscritto presso la F.I.G.C. è soggetto alla osservanza delle norme federali ed è passibile delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 2. L'interessato ha, nelle ipotesi di cui all'art. 4, commi 3 e 4, e art. 5, comma 2 lett. b) del presente Regolamento, il diritto di essere preventivamente convocato per iscritto al fine di permettergli l'esposizione degli argomenti a sua difesa, anche a mezzo di memoria scritta da far pervenire alla Commissione cinque giorni prima dell'audizione. L'interessato ha il diritto di farsi

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
assistere da persona di fiducia.	assistere da persona di fiducia.
Art. 10 1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.	**Collegio arbitrale** **Art. 10** 1. Le controversie aventi ad oggetto il rapporto fra le Società Sportive e i Direttori Sportivi iscritti nell'Elenco Speciale, sono devolute all'esclusiva competenza del Collegio Arbitrale previsto dall'Ordinamento Federale, con la partecipazione di un designato fra gli arbitri indicati dalla associazione di categoria dei Direttori Sportivi all'inizio di ciascuna stagione sportiva.
Art. 11 1. L'iscrizione all'Elenco Speciale da parte dei Direttori Sportivi, e dei Collaboratori della Gestione Sportiva che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai rispettivi corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro tre anni dal conseguimento dell'abilitazione sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni: a) godimento dei diritti civili; b) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi; c) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti; d) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.. 2. Trascorso inutilmente il termine di tre anni, il soggetto interessato dovrà nuovamente conseguire L'abilitazione ai fini della iscrizione all'Elenco Speciale ed alla apposita Sezione dedicata ai Collaboratori della Gestione Sportiva.	**Richiesta di iscrizione** **Art. 11** 1. L'iscrizione all'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi che hanno conseguito l'abilitazione all'esito della partecipazione ai corsi, avverrà sulla base di una formale richiesta di iscrizione, da presentarsi entro cinque anni dal superamento del corso e dalle verifiche sulle competenze acquisite sussistendo i requisiti documentati dalle seguenti certificazioni: a) godimento dei diritti civili; b) non avere riportato condanne a pene detentive, per delitti non colposi; c) non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti; d) non essere stati assoggettati a provvedimento di preclusione da ogni rango o categoria della F.I.G.C.. 2. Trascorso inutilmente il termine di cinque anni, ai fini di un eventuale tesseramento il soggetto interessato sarà tenuto a frequentare nuovamente il corso.